



Convenzione Quadro per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico e creazione d'impresa

TRA

l'Università degli Studi di Messina (in seguito denominata solo "Università"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina,

E

la Innesta s.r.l., (in seguito denominata solo Innesta), con sede legale in Messina, P. IVA 03389920830, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Giancarlo Visalli, nato a Messina, il 19.08.1972 e residente a Rometta Marea in Via nazionale 672, C.F. VSLGCR72M19F158S;

PREMESSO CHE

- con il D.Lgs. n. 19 del 2012 e il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 è stata istituzionalizzata tra le attività degli atenei "la terza missione";
- l'Università ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";

- l'Università persegue, quindi, una *terza missione*, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;
- Innesta è un incubatore di imprese (l'unico certificato nel Meridione al 1° gennaio 2016), costituito nel dicembre 2015, che ha come oggetto sociale la prestazione di servizi di consulenza per sostenere la nascita e lo sviluppo di società, imprese, Enti e startup, nonché per accelerare la crescita e il successo di nuove imprese hi-tech, supportandole inoltre nell'innovazione e nel loro sviluppo imprenditoriale;
- a tal fine, Innesta nel proprio oggetto sociale prevede a supporto di tali imprese anche la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse attraverso, ma non limitatamente, l'utilizzazione di strutture - anche immobiliari - quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- le attività di Innesta promuovono il trasferimento tecnologico e consentono una sinergia tra le due parti al fine del raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali;
- Innesta ha per oggetto sociale, infatti, anche l'instaurazione di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari compresi, in particolar modo, quelli che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
- in considerazione di quanto sopra, Innesta, con nota del 7.04.2016 prot. n. 22263, ha avanzato all'Università una richiesta di convenzionamento per la realizzazione di un

incubatore di impresa, facendo presente, tra l'altro, che, attualmente, hanno intenzione di portare la propria sede operativa presso la stessa 10 startup innovative sulle 33 attive nella provincia di Messina, oltre a due società attive nel settore ICT;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e stipula la seguente Convenzione Quadro

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione quadro stabilisce i principi generali che regolano la collaborazione tra le parti al fine di promuovere e sviluppare le iniziative necessarie alla realizzazione delle proprie attività come descritte nelle premesse, nonché per il perseguimento degli obiettivi ed impegni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

(Obiettivi ed impegni comuni)

Le parti, in particolare, con la presente convenzione, tenuto conto delle finalità e delle competenze di ognuna di esse, nel quadro dei rispettivi ordinamenti, Statuti e disciplina giuridica, si impegnano, nei rispettivi ambiti, a collaborare al fine di:

- presentare proposte progettuali o domande a valere su bandi regionali, nazionali e comunitari relativi al settore delle startup, nonché svolgere le relative attività;
- predisporre e/o realizzare forme di intervento di sostegno alla ricerca industriale e alla proprietà intellettuale, alla connessa formazione ed alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;
- creare un network di supporto/azione che possa mettere in connessione il mondo della ricerca con quello delle imprese;
- attivare corsi specialistici e di settore.

Le parti si impegnano a porre in essere quanto indicato nella presente convenzione, definendo, di volta in volta (anche con successivi protocolli attuativi), le risorse strutturali ed infrastrutturali, umane e finanziarie necessarie, nonché quelle già di cui dispongono e che possono essere messe a disposizione.

Le parti si impegnano, altresì, a garantire la massima diffusione della presente convenzione quadro, nonché a favorire ed incentivare attività, relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti della stessa.

Le parti a tal fine potranno collaborare alla progettazione, organizzazione e gestione di convegni e seminari, competizioni ed eventi di promozione di comune interesse, secondo modalità di volta in volta definite.

Resta salva la possibilità per entrambe le parti di presentare autonomamente proposte progettuali o domande a valere su bandi regionali, nazionali e comunitari relativi al settore delle startup.

L'università finalizzerà il contributo di cui al successivo articolo 5 allo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico poste in essere dalla stessa.

Art. 4

(Impegni dell'Università)

Nell'ambito della collaborazione che viene ad instaurarsi tra le parti con la presente convenzione per l'espletamento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi come sopradescritti, l'Università si impegna a concedere in comodato d'uso ad Innesta due locali di proprietà siti presso il Dipartimento di Ingegneria (locale A di mq 235,00 e locale B di mq 281,00), aventi una superficie complessiva di 516 mq, come risultanti dalla planimetria allegata, quale parte integrante.

Attualmente, il locale A non è utilizzato, mentre quello B è temporaneamente adibito in parte a deposito ed in parte a front-office per gli studenti.

L'università, pertanto, si impegna a concedere il locale A immediatamente, e quello B in seguito al trasferimento dei propri uffici nei sottostanti locali (originariamente destinati ad alloggi del custode) attualmente inutilizzati, e comunque entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione.

L'università si impegna, inoltre, a fornire assistenza e consulenza in materia di tutela dell'attività intellettuale (secondo modalità e termini di volta in volta da stabilire).

Art. 5

(Impegni ed obblighi di Innesta)

Innesta, a fronte della concessione in uso dei locali come sopra descritti, si impegna a corrispondere all'Università un contributo per le spese generali (quali, a titolo

esemplificativo, energia elettrica, climatizzazione, guardiania, connettività alla rete internet, tassa smaltimento rifiuti, acqua, pulizia e distribuzione posta) pari ad € 35.000,00, in due rate semestrali anticipate di € 17,500,00 ciascuna, mediante bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Messina, utilizzando le coordinate bancarie fornite dai competenti uffici dell'Università.

Fino al 31 dicembre 2016, in considerazione della consegna posticipata del locale B, il contributo è fissato forfettariamente in € 10.000,00.

Innesta si impegna, altresì, a rendere noti all'Università i risultati raggiunti nonché tutte le attività promosse in tema di incubazione di impresa, presentando trimestralmente apposita relazione al Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo art. 8.

Innesta si impegna, inoltre, a privilegiare (nel senso di fornire condizioni agevolate) l'Università nell'attività di incubazione di impresa agli spin-off e/ o start-up sentito il Comitato di cui al successivo art. 8, costituiti su iniziativa dell'Università o del personale universitario o in cui è prevista la partecipazione al capitale dell'Università o del personale universitario.

Innesta si impegna, infine, ad utilizzare, prevalentemente per lo svolgimento di tutte le attività di formazione sia proprie che a favore di terzi, le risorse umane dell'Università e potrà utilizzare per tali attività le aule del Dipartimento di Ingegneria, previa autorizzazione del Direttore dello stesso che la rilascerà compatibilmente con le esigenze didattiche del Dipartimento medesimo.

Innesta, nella qualità di comodatario in ordine all'uso dei locali sopra indicati, si obbliga a:

- assumere l'obbligo di utilizzare tali locali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ed, in ogni caso, per lo svolgimento di iniziative che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università o che ne ledano l'immagine;
- comunicare sia le imprese che avranno sede legale nei locali in questione sia le persone che avranno eventualmente ad essi accesso dopo l'orario di chiusura del Dipartimento in cui si trovano, per essere autorizzati nominativamente dall'Università;
- a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali dati in concessione, nonché a tutti gli impianti, senza il preventivo consenso scritto dell'Università. Tutte le opere eventualmente eseguite, se preventivamente autorizzate, potranno essere, al termine del comodato, ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi il comodatario sin da ora. In caso contrario, il comodatario avrà

l'obbligo, a semplice richiesta dell'Università, della rimessione in pristino, a proprie spese. Il valore delle migliorie e delle addizioni non potrà in nessun caso compensare eventuali deterioramenti, salvo il normale deterioramento dovuto alla vetustà.

- a custodire i locali e ad utilizzarli correttamente, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni della presente convenzione, nonché di ulteriori specifiche disposizioni che dovessero pervenire dall'Università;
- ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei locali oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi che possa alterarne la qualità e la consistenza anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza;
- a non apportare modifiche e/o manomissioni, neppure parziali, alle parti fisse, nonché agli impianti e ai dispositivi di sicurezza e antincendio, in modo da compromettere l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli stessi, esonerando l'Università da ogni responsabilità conseguente.

E' facoltà dell'Università di disporre in ogni momento apposite ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal comodatario con il presente articolo con riserva di adottare, in caso di accertata violazione, tutti gli opportuni provvedimenti.

Art. 6

(Responsabilità del comodatario derivante dal rapporto di lavoro)

Innesta, nella qualità di comodatario in ordine all'uso dei locali sopra indicati, è responsabile nei confronti del proprio personale che svolge attività lavorativa nei locali medesimi, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative.

Il comodatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri materia. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle del comodatario e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.

Il comodatario si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

A tal fine il comodatario, pena la risoluzione della presente convenzione ed esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità, dichiara di:

- aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e reso disponibile dall'Università;
- avere elaborato il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;
- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Innesta è direttamente responsabile verso l'Università ed i terzi per qualsiasi danno causato per sua colpa, o per colpa dei suoi dipendenti, o di persone dallo stesso indicate.

Innesta è tenuta sia alla copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università e verso terzi sia alla copertura assicurativa per incendio, furti ed eventi accidentali.

Ai superiori fini Innesta si impegna a stipulare apposite polizze assicurative (aventi durata pari almeno a quella della presente convenzione) di cui dovrà consegnare copia all'Università.

Art.8

(Comitato paritetico di Coordinamento tecnico scientifico)

Le parti costituiscono d'intesa un Comitato paritetico di Coordinamento tecnico scientifico ed operativo, al fine di programmare, coordinare e esprimere pareri in merito alle attività necessarie per il perseguimento degli obiettivi e degli impegni di cui alla presente convenzione.

Tale Comitato sarà costituito da due (o più) delegati designati da ognuna delle due parti.

Art. 9

(Durata e Risoluzione)

La durata della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2019, salvo il rinnovo con le stesse formalità e modalità previste per la sua sottoscrizione.

L'Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio dei locali affidati in concessione d'uso, con il preavviso minimo di tre mesi, in presenza di gravi e comprovati inadempimenti e violazioni. È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università

Art. 10

(Riconsegna)

Alla scadenza i locali dovranno essere rilasciati con i relativi accessori nello stesso stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso. E' fatto salvo il diritto di Innesta di asportare tutta la strumentazione, gli allestimenti e le apparecchiature dallo stesso installati.

Art.11

(Sottoscrizione e registrazione)

La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite PEC.

Essa è soggetta a registrazione e le spese di registrazione sono a carico di Innesta.

Art. 12

Foro competente

Per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è esclusivamente competente il Foro di Messina.

Art. 13

Tasse e spese

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti sono a carico di Innesta.

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

Prof. Pietro NAVARRA

Per Innesta S.r.l.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Giancarlo VISALLI



